



# Comune di Bovolenta

Provincia di Padova

Deliberazione n. 18 in data 15-05-2014

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione D'urgenza - Seduta Pubblica di Prima Convocazione*

### OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **quindici** del mese di **maggio** alle ore **19:00**, nella Residenza Municipale, per riunione del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<b>MENEGHELLO VITTORIO</b>	P	<b>MAZZUCATO BRUNO</b>	P
<b>BAESSATO EMILIANO</b>	P	<b>SUMAN SANDRA</b>	P
<b>BOCCARDO MAURIZIO</b>	P	<b>CANOVA RAFFAELE</b>	P
<b>TANGIANU PIETRO</b>	P	<b>PITTARELLO ANNA</b>	A
<b>TASCHIN SILVANO</b>	P	<b>TASSINATO MAURO</b>	A
<b>BORILE PATRIZIO</b>	P	<b>ZANETTI GIAN PAOLO</b>	A
<b>BRIGATO LORENZO</b>	P	<b>VETTORATO ROBERTO</b>	A
<b>BUSON MARCO</b>	A	<b>DEL PIZZOL SIMONE</b>	A
<b>FAVARO ARGENIDE</b>	A		

**Presenti n. 10 Assenti n. 7**

Assessori Esterni

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D'ALESSANDRO EMANUELLA.

Il Sig. MENEGHELLO VITTORIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono altresì presenti i Signori Scrutatori:

BRIGATO LORENZO  
SUMAN SANDRA  
CANOVA RAFFAELE

### Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il

Bovolenta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ALESSANDRO EMANUELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, prevede:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**ATTESO** che il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/4/2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 99 del 30/4/2014, ha, da ultimo, differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 31/7/2014; termine già differito in precedenza al 28 febbraio 2014, con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27.12.2013, e al 30/4/2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 43 del 21.02.2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

**VISTI** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

**VISTO** in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**VISTO** il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** lo schema di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (**allegato sub A**);

**RICHIAMATA** l'attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall' articolo 3, comma 1 lettera f, del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, e dell'art. 239, comma 1-bis dello stesso decreto, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o punto 1), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012 espressa in data 12/05/2014 (**allegato sub B**)

**VISTO** il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come sostituita dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 206 della G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012) espresso in data 12/05/2014 (**allegato sub C**);

**VISTI** i pareri istruttori ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto sotto la **lettera D**;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Dopo breve relazione del Sindaco e lettura della proposta di delibera da parte dello stesso, si procede alla votazione:

Con voti favorevoli n. 10      contrari n. 0      astenuti n. 0

espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli scrutatori come per legge,

## **DELIBERA**

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da schema allegato alla presente delibera (**allegato sub A**) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, giusta Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014 del MEF;

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per il rispetto delle scadenze connesse con gli adempimenti di cui al D.l. n. 16/2014 conv in L. n. 68/2014;

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Astenuti n. 0

Voti Favorevoli n. 10

Voti Contrari n. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

# **COMUNE DI BOVOLENTA**

PROVINCIA DI PADOVA

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI- TASI**

-

**ANNO 2014**

# INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Presupposto

impositivo Art. 4 -Soggetti

passivi

Art. 5 - Base imponibile

Art. 6 - Aliquote

Art. 7 - Detrazione per abitazione

principale Art. 8 - Riduzioni

Art. 9 - Funzionario Responsabile

Art. 10 - Dichiarazione

Art. 11 - Versamenti

Art. 12 - Rimborsi e compensazione

Art. 13 - Attività di controllo e

sanzioni

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di

accertamento Art. 15- Riscossione coattiva

Art. 16 - Contenzioso

Art. 17 - Disposizioni finali ed efficacia

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di BOVOLENTA, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Conseguentemente, sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dalle unioni, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni (*IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI*).

### Art. 4 –Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La percentuale compresa tra il 10% e il 30% dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono **tenuti in solido** all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

## **Art. 6 – Aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.**
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il **2,5 per mille.**
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti dai precedenti commi per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2., del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da garantire effetti, sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
7. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Qualora sia stabilite modificazioni normative, ai commi 676 – 677 – 678 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

## **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 6, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **Art. 8 – Riduzioni/esenzioni**

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 6, il Consiglio Comunale può riconoscere le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:

- abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
2. Le riduzioni/esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
  3. Qualora sia stabilite modificazioni normative, ai commi 677 - 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni/esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni/esenzioni, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **Art. 9 – Funzionario Responsabile**

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 10 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

#### **Art. 11 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. Il tributo viene riscosso dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno di imposta in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi

dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo, complessivamente dovuto, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, secondo le aliquote approvate per l'anno di imposta di riferimento. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno stesso.

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 4 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

#### **Art. 12 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso, delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale vigente di tempo in tempo, così come previsto dall'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a euro 12,00.

#### **Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 3.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito, anche di familiari con lui conviventi. Nel caso di ditta, l'estratto conto sarà quello della ditta stessa e del relativo rappresentante legale.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) L'importo non può più essere rateizzato;
  - d) le sanzioni sono applicate per intero.

### **Art. 15 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Alla riscossione coattiva sono applicate le disposizioni di cui al precedente articolo 14, se non in contrasto con disposizioni normative vigenti.

### **Art. 16 - Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

### **Art. 17 - Disposizioni finali ed efficacia**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ufficio anagrafe	049 5386166
uffici amministrativi	049 5386166
ufficio tecnico	049 5386054
Fax	049 5386252
c.f./p.i.	00650430283



# Comune di Bovolenta

Provincia di Padova

35024 Via Mazzini, 17

## ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RAGIONERIA E CONTROLLO INTERNO DEI COMUNI SULL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER INDIVISIBILI - T.A.S.I.

PREMESSO che:

- l'art. 239, comma 1, lettera b punto 7), del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o, del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella L. n. 213 del 07/12/2012, dispone che l'organo di revisione rilascia pareri sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- il medesimo art. 239, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o punto 2), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella L. n. 213 del 07/12/2012, dispone che il parere dell'organo di revisione dei conti sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali deve contenere "... un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ..." tenendo conto anche "... dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153..." dello stesso D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che viene posto all'approvazione del consiglio comunale il REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TA.S.I.;


EVIDENZIATO che tale regolamento è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 639 a 704, ed in particolare dei commi 640 e da 669 a 679, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) anche con riferimento alla possibilità di applicare detrazioni e/o esenzioni (sino all'azzeramento dell'aliquota), quale possibilità contemplata per il tributo in oggetto;

PREMESSO quanto sopra

ATTESTA

ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera f, del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella L. n. 213 del 07/12/2012, così come richiamato dall'art. 239, comma 1-bis dello stesso decreto, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o punto 2), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella L. n. 213 del 07/12/2012, che lo schema di REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TA.S.I. è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 639 a 704, ed in particolare dei commi 640 e da 669 a 679, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) anche con riferimento alla possibilità di applicare detrazioni e/o esenzioni (sino all'azzeramento dell'aliquota), quale possibilità contemplata per il tributo in oggetto.

Bovolenta, lì 12.05.2014



IL RESPONSABILE RAGIONERIA E CONTROLLO INTERNO DEI COMUNI  
TROVO VILMA

**COMUNE DI BOVOLENTA**

Provincia di Padova

**VERBALE N. 3/2014**

L'anno 2014 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 10.30 presso la sede municipale del Comune di Bovolenta (PD) si è costituito, a seguito di nomina avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12.09.2013, l'Organo di revisione economico finanziario del Comune di Bovolenta nella persona del revisore unico Dott. Magnan Antonio.

Si procede all'esame dello schema di REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TA.S.I., che verrà posto in approvazione nella prossima seduta consiliare,

**Viste:**

- le disposizioni dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU (Imposta Municipale Propria) e nuova Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I), anche del TA.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili);
- in particolare le disposizioni dell'articolo 1, commi da 639 a 704, ed in particolare dei commi 640 e da 669 a 679, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che disciplinano in maniera specifica proprio il nuovo Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.);
- l'attestazione, resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera f, del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, e dell'art. 239, comma 1-bis dello stesso decreto, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o punto 1), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, del Responsabile dei Servizi Finanziari del 6 marzo 2014;

**Verificato che:**

lo schema di regolamento è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 639 a 704, ed in particolare dei commi da 641 a 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), anche con riferimento alla possibilità di applicare detrazioni e/o esenzioni (sino all'azzeramento dell'aliquota), quale possibilità contemplata per il tributo in oggetto.

**Il Revisore unico**

esprime parere favorevole sullo schema di REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TA.S.I.


Si raccomanda, comunque, l'amministrazione comunale, nel caso di applicazioni di benefici (detrazioni/esenzioni) di provvedere al reperimento di risorse idonee ad assicurare la relativa copertura finanziaria.

La riunione si conclude alle ore 11.00.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

(IL REVISORE UNICO)

(dott. Magnan Antonio)



10033

COMUNE DI BOVOLENTA (PD)					
PROT. 1993		CAT. G CL. 1			
SINDACO	12 MAG 2014				U.T.C.
SEGRET.					TRIBUTI
ECON.	ASSES.	RAG.	ANAG.	S.C.	PERS.
COMM.	ALBO	VV.UU.	MESSI	SERV. CULT.	SERV. SOC.

Allegato <sup>"D"</sup> "A" alla deliberazione CC n. 18 del 15.05.14

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – T.A.S.I.

**PARERI, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di DELIBERAZIONE IL RESPONSABILE Settore Ragioneria Unione/Comune di Conselve e Tributi**


Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto; ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

- FAVOREVOLE. *e viene espressa l'opinione di acquisite il parere dell'Organo di Controllo*
- CONTRARIO per le seguenti motivazioni: *è l'istituzione del Resp. Serv. Financ.*
- NON DOVUTO per le seguenti motivazioni:

Conselve, li 12/5/2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dott. STEFANO ANDREOTTI

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto;

visto il parere tecnico \_\_\_\_\_ rilasciato in data 12.05.14 ;

atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;


ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

- FAVOREVOLE, \_\_\_\_\_
- CONTRARIO per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_
- NON DOVUTO per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Conselve, li 12.05.14



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
dott.ssa VILMA TROVO'

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
MENEGHELLO VITTORIO




IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ALESSANDRO EMANUELLA

---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on-line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi alla data odierna. N. 249 Reg. Pubbl.

Bovolenta, li 19 MAG 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ALESSANDRO EMANUELLA